

COMUNE DI TREVICO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01

COMUNE DI TREVICO

01. IL COMUNE DI TREVICO E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO - GONFALONE - STEMMA

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO E DALLE FRAZIONI DI LUNGARELLA - FARULLO CAPRARECCIA - COCCIA DI MARE - VECITO - S. MARENA - S. VITO - AIROLA - BASSOMANNO - VALLONE DELL`ERRO - MOLINI - S. LUCIA.

02. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO. PRESSO LA DETTA SEDE SI RIUNISCONO ORDINARIAMENTE TUTTI GLI ORGANI E LE COMMISSIONI COMUNALI.

03. IL COMUNE HA COME SEGNO DISTINTIVO UNO STEMMA RAFFIGURANTE TRE VETTE SOVRASTATE DA UNA TORRE, FIANCHEGGIATA DA DUE PINI, E SORMONTATA DA UNA CORONA MARCHESALE.

04. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE CHE E' QUELLO DI CUI E' STORICAMENTE DOTATO E DI CUI FA USO NELLE CERIMONIE UFFICIALI, IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA STATUALE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L`USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL`AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE, ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA', DELLA SICUREZZA DELL`AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO.

02. OPERA PER L`ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO .

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO.

02. TUTELA LE RISORSE NATURALI ED AMBIENTALI NONCHE' IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME EDI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA, FAVORISCE E PROMUOVE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI E ASSOCIAZIONI AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNA PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DELLE STRUTTURE PRODUTTIVE, TURISTICHE E COMMERCIALI.

02. PROMUOVE LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.

04. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

05. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE PROMUOVE E COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI, TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO ADOTTANDO INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E FAVORENDONE L'ASSOCIAZIONISMO.

02. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE PROMUOVENDO L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

03. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO SOCIO - ECONOMICO.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 E 08 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DEGLI ENTI SOVRACOMUNALI, IL COMUNE PROVVEDE AD ACQUISIRE PER CIASCUN OBIETTIVO, L' APPORTO DEI SINDACATI E DELLE FORMAZIONI SOCIALI.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, COOPERAZIONE

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO LA EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI ALL' ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL' ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE, PRESUPPOSTO DELLA PARTECIPAZIONE E' L' INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E, A TAL FINE, CURA L' ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI ORGANIZZANDO INCONTRI, MOSTRE, RASSEGNE.

03. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ADOTTA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E CON LA COMUNITA' MONTANA DI APPARTENENZA.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI, CHE PER LA LORO NATURA E DIMENSIONE NON POSSONO ESSERE ESERCITATI DIRETTAMENTE, PUO' DISPORRE:

- A) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI;
- B) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- C) LA CONCESSIONE A TERZI.

ART. 12

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L' ACCESSIBILITA', L' INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L' AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01

AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

TITOLO 02

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO 01

ART. 13

ORGANI ELETTIVI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

02. LA LORO ELEZIONE, LA DURATA E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA SONO REGOLATI DALLA LEGGE.

ART. 14

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 15

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DI CUI FA PARTE.

02. IL CONSIGLIERE COMUNALE CHE NON INTERVIENE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA E' DICHIARATO DECADUTO.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE D'UFFICIO, O SU ISTANZA DI QUALSIASI CITTADINO ELETTORE, OVE NON PERVENGA LA GIUSTIFICAZIONE DELL'ASSENZA ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA RICHIESTA DA PARTE DEL SINDACO.

04. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE E' TENUTO AD ELEGGERE IL DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 16

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE E LE INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEL QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 17

DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

ART. 18

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO LA CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI PIU' ELEVATA ALLE ELEZIONI ED IN CASO DI PARITA' DI VOTI IL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

CAPO 02

ART. 20

CONSIGLIO COMUNALE - POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA', DETERMINA D'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ESERCITA LA POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE

RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL' AZIONE DA SVOLGERE.
05. L'ESERCIZIO DELLA POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE DELEGATE.

ART. 21

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO ELETTO ENTRO LO GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA, LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 25 E 26 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVERE PROCEDUTO ALL'EVENTUALE SURROGAZIONE DEI CONSIGLIERI.

ART. 22

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETTERA

B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03 DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE; LE SESSIONI ORDINARIE SONO TENUTE DAL PRIMO GENNAIO AL 15 LUGLIO E DAL PRIMO SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE DI CIASCUN ANNO. AI FINI DELLA CONVOCAZIONE SONO COMUNQUE ORDINARIE LE SESSIONI NELLE QUALI VENGONO ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI PREVISTE DALL' ARTT. 32 SECONDO COMMA LETTERA B) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEL CASO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETT. B) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO 20 GIORNI DALLA DATA IN CUI E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO 24 ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA

LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 23

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI. CON TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER ESSERE ESAMINATE, DEVONO ESSERE DEPOSITATE NELLA SALA DELL'ADUNANZA ALMENO 48 ORE PRIMA DELLA SEDUTA DI SESSIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA E 24 ORE PRIMA DELLA SESSIONE DI URGENZA.

ART. 24

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ED IN ALTRI LUOGHI PUBBLICI E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO 05 GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE ORDINARIA;

B) ALMENO 03 GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SESSIONE STRAORDINARIA;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL C.P.C.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE DEVE INTERVENIRE ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO 05 CONSIGLIERI.

03. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEVE CONTENERE ANCHE L'INDICAZIONE DEL GIORNO DELLA SECONDA CONVOCAZIONE.

04. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE OVE NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD ASTENERSI OBBLIGATORIAMENTE;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 26

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA

ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA
MAGGIORANZA QUALIFICATA

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DELLA MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 27

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN
SEDUTA SEGRETA.

ART. 28

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO
SEGRETO.

ART. 29

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI
PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA,
IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL
CRITERIO PROPORZIONALE.

ART. 30

COMMISSIONI D'INCHIESTA

01. COMMISSIONI SPECIALI POSSONO ESSERE COSTITUITE, SU PROPOSTA DI
ALMENO UN TERZO AI CONSIGLIERI ASSEGNATI E CON DELIBERAZIONE
ADOTTATA A MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PER SVOLGERE
INCHIESTE SULL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

02. LA DELIBERAZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE STABILISCE LA
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE, I POTERI DI CUI E' MUNITA, GLI
STRUMENTI PER OPERARE E IL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI.

03. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 101 DEL D.P.R. 16 MAGGIO 1960 , N.
570 .

ART. 31

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02
DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A

MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

CAPO 03

ART. 32

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI QUATTRO ASSESSORI.

ART. 33

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO. LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, DEVONO ESSERE DEPOSITATE. NELLA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELLA ELEZIONE.

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 COMMA 02 , E 39 , COMMA 01 , LETT. B), N. 01), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 34

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 35

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DALLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE AVVIENE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 36

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO - AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA AGLI INTERESSATI NEI MODI E FORME DI LEGGE.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROVVEDE IL PREFETTO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 37

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B), N. 01), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE, VI PROVVEDE IL PREFETTO. SI APPLICANO I COMMI 02, 03, 04, 05, 06 DELL' ARTT. 33 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 38

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO EDI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE.

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L'ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALSIASI ELETTORE DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE, NEI MODI E FORME DI LEGGE, DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 35 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 35 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 39

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVERE LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE, NEI MODI E FORME DI LEGGE, DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 35 DEL

PRESENTE STATUTO.

SEZIONE 02

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 40

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.
02. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI
03. LE FUNZIONI DI VICE SINDACO SONO CONFERITE IN SEDE DI PRESENTAZIONE PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.
04. SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA, POSSONO ESSERE STABILITE EVENTUALI ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI.
05. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO.
06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.
07. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 41

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.
02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI DEL DECENTRAMENTO ED AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO.
04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

ART. 42

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE SONO STABILITE DALLA STESSA GIUNTA CON APPOSITA DELIBERAZIONE DA ASSUMERSI NELLA PRIMA RIUNIONE DOPO L'ELEZIONE.
02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.
04. ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA, SU INVITO DELLA STESSA, PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTO, IL REVISORE DEI CONTI.
05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 43

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE STABILISCE I TERMINI E LE MODALITA' DELLE VOTAZIONI, NONCHE' I CASI IN CUI ESSE DOVRANNO AVVENIRE IN FORMA SEGRETA.

02. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE PRESCRIZIONI DEL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO DESIGNATO DAL PRESIDENTE.

03. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E, A SECONDA SE TRATTASI DI SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE O DI GIUNTA, DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DAL VICE SINDACO. IN CASO DI ASSENZA DI QUESTI ULTIMI DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' TRA I PRESENTI.

CAPO 04

IL SINDACO

ART. 44

FUNZIONI

01. IL SINDACO E' CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERE DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTO ORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

05. DISTINTIVO DEL SINDACO E' LA FASCIA TRICOLERE CON LO STEMMA DELLA REPUBBLICA DA PORTARSI A TRACOLLA SULLA SPALLA DESTRA.

06. PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO.

ART. 45

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE; NE

FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;

B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;

C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI.

D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;

E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO.

F) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE DI URGENZA ED ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

G) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

H) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE E, SU CONFORME DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, PROMUOVE DAVANTI ALLA AUTORITA'

GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;

I) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;

L) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

M) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.

N) STIPULA, IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE, I CONTRATTI GIA' DEFINITI.

O) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

P) ADEMPIE ALLE ATTRIBUZIONI CONFERITIGLI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

ART. 46

COMPETENZE DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO

01. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, SOVRINTENDE.

A) ALLA TENUTA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI POPOLAZIONE ED AGLI ADEMPIMENTI DEMANDATIGLI DALLE LEGGI IN MATERIA ELETTORALE, DI LEVA MILITARE E DI STATISTICA.

B) ALL'EMANAZIONE DEGLI ATTI CHE GLI SONO ATTRIBUITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, DI SANITA' E DI IGIENE PUBBLICA;

C) ALLO SVOLGIMENTO, IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA E DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE FUNZIONI AFFIDATEGLI DALLA LEGGE;

D) ALLA VIGILANZA DI TUTTO QUANTO POSSA INTERESSARE LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO, INFORMANDONE IL PREFETTO.

02. LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO ESERCITATE ANCHE DA CHI LEGALMENTE SOSTITUISCE IL SINDACO.

ART. 47

DELEGATI NELLE FRAZIONI

01. NELLE FRAZIONI IL SINDACO PUO' DELEGARE LE SUE FUNZIONI, IN ORDINE DI

PREFERENZA, AD UN ASSESSORE, AD UN CONSIGLIERE O AD UN ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE, RESIDENTE NELLE FRAZIONI. E' FATTA SALVA L'APPLICAZIONE DELL' ARTT. 38 , COMMA 06 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. L' ATTO DI DELEGAZIONE SPECIFICA I POTERI DEI DELEGATI I QUALI SONO TENUTI A PRESENTARE, ANNUALMENTE, UNA RELAZIONE AL SINDACO SULLE CONDIZIONI E SUI BISOGNI DELLE FRAZIONI E DI ESSA VIENE DATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 03

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

ART. 48

LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL' ATTIVITA' DELL' ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L' IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA, LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO INCENTIVANDONE L' ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL' ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCONO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L' AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DEI SINDACATI E DI ALTRE ASSOCIAZIONI SU SPECIFICI PROBLEMI, QUALI: APPROVAZIONE DEL BILANCIO, DEL PIANO REGOLATORE GENERALE E DEI PIANI COMMERCIALI.

ART. 49

CONSULTA COMUNALE DEGLI ANZIANI

01. AL FINE DI CONSENTIRE LA PIENA PARTECIPAZIONE PER TUTTE LE COMPETENZE E LE INIZIATIVE RIGUARDANTI LA CONDIZIONE DELLA TERZA ETA', E' ISTITUITA LA CONSULTA COMUNALE DEGLI ANZIANI.

02. LA CONSULTA E' COSTITUITA, OLTRE CHE DA UN ESPERTO DESIGNATO DALLA GIUNTA MUNICIPALE, DA UN RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA DELLE ASSOCIAZIONI TRA ANZIANI E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI PENSIONATI E DI ALTRI ENTI O ISTITUZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO NEL CAMPO SOCIALE.

03. PRESSO IL COMUNE E' ISTITUITO UN ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DEI SINDACATI, ENTI O ISTITUZIONI AMMESSI A DESIGNARE UN RAPPRESENTANTE NELLA CONSULTA. L' INSERIMENTO NELL' ALBO. E' DISPOSTO SU ISTANZA DI PARTE.

04. LA CONSULTA ESPRIME PARERI SU OGNI DELIBERAZIONE RIGUARDANTE INIZIATIVE O ATTI IN MATERIA DI ASSISTENZA E TUTELA DELLA CONDIZIONE ANZIANA, FORMULA ALTRESI', PROPOSTE E PROGRAMMI DA SOTTOPORRE AGLI ORGANI DELIBERANTI.

ART. 50

DIRITTO DI PETIZIONE

01. I CITTADINI E LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 48 , COMMA 04 , POSSONO RIVOLGERE PETIZIONI AL CONSIGLIO COMUNALE PER CHIEDERE PROVVEDIMENTI O ESPORRE COMUNI NECESSITA'.
02. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PETIZIONE.

ART. 51

INTERROGAZIONI

01. LE ORGANIZZAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 48 , COMMA 04 , POSSONO RIVOLGERE INTERROGAZIONI SCRITTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED ALLA GIUNTA COMUNALE, A SECONDA DELLE RISPETTIVE COMPETENZE.
02. LA RISPOSTA E' DATA PER ISCRITTO CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 52

DIRITTO DI INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL TRENTUNO DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.
03. SONO ESCLUSE DALL'ESERCIZIO DI DIRITTO DI INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:
 - A) REVISIONE DELLO STATUTO;
 - B) TRIBUTI E BILANCIO;
 - C) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
 - D) DESIGNAZIONI E NOMINE.
04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.
05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 53

PROCEDURE PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. L'ESAME SULLA RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA PUO' ESSERE DEFERITO AD UNA COMMISSIONE APPOSITAMENTE COSTITUITA CHE PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL TERMINE DI NOVANTA GIORNI.
02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA DI INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE O DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. SCADUTO IL TERMINE DI CUI SOPRA LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 54

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL'ARTT. 51 , COMMA 04 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN QUINTO DELLA POPOLAZIONE RISULTANTE AL TRENTUNO DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO SE HA PARTECIPATO. ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO E SE E' RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDAMENTE ESPRESSI; ALTRIMENTI E' DICHIARATO RESPINTO.

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 55

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

01. AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, IMPARZIALITA', TEMPESTIVITA' ED EFFICIENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI NELL'INTERESSE COMUNE E DEI DESTINATARI, FATTI SALVI I CASI IN CUI LA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO E' DISCIPLINATA DALLA LEGGE, IL COMUNE E' TENUTO A COMUNICARE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO A COLORO NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI ED A COLORO CHE DEVONO INTERVENIRVI.

02. COLORO CHE SONO PORTATORI DI INTERESSI, PUBBLICI O PRIVATI, E LE ASSOCIAZIONI PORTATRICI DI INTERESSI DIFFUSI HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO, QUALORA POSSA LORO DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

03. I SOGGETTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO E DI PRESENTARE MEMORIE E DOCUMENTI CHE L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE QUALORA SIANO PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

ART. 56

COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE DEVE DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE NELLA QUALE DEBONO ESSERE INDICATI:

- A) L'UFFICIO ED IL PERSONALE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;
- B) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO;
- C) LE MODALITA' CON CUI SI PUO' AVERE NOTIZIA DEL PROCEDIMENTO E PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI.

02. QUALORA PER IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTI GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI ALLE LETT. A), B) E C) DEL PRECEDENTE COMMA MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO.

03. ONDE EVITARE CONTROVERSIE, E SENZA LEDERE GLI INTERESSI DI TERZI, ED IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE, IL PROCEDIMENTO POTRA' CONCLUDERSI CON APPOSITI ACCORDI TRA L'AMMINISTRAZIONE E GLI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE OVVERO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IN SOSTITUZIONE DI QUESTO.

04. I MODI E LE FORME DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI CUI AL PRESENTE ARTT. FORMERANNO OGGETTO DI APPOSITA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

CAPO 03

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART. 57

PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, QUALORA LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DI ENTI O DI IMPRESE OVVERO SIA DI PREGIUDIZIO AGLI INTERESSI DEL COMUNE.

02. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEBONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LE RACCOLTE DELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DEI REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 58

DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI, SINGOLI OO ASSOCIATI, HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA ALTRESI' IL DIRITTO DEI CITTADINI, SINGOLI OD ASSOCIATI, DI OTTENERE IL RILASCIO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI.

TITOLO 04

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 59

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO EDI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE.
02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELLA AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.
03. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA COMUNALE, TENUTO CONTO DELLE DIMENSIONI DELL'ENTE, NONCHE' DELLE PROPRIE ESIGENZE FUNZIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, SI RIPARTE IN AREE OMOGENEE DI ATTIVITA'; LE AREE POSSONO ESSERE A LORO VOLTA ARTICOLATE IN SETTORI E SERVIZI. L'ORGANIZZAZIONE INERENTE LA SUDETTA ARTICOLAZIONE E' DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 60

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. C) DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI LA CUI NORMATIVA VIENE RECEPITA DAL CONSIGLIO COMUNALE.
03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:
 - A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;
 - B) LE PROCEDURE PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE NEL RISPETTO DELLA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO RISERVATA ALLA LEGGE;
 - C) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
 - D) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - E) LE MODALITA' PER L'EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICHI;
 - F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE DI CUI ALL' ARTT. 51 , COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
04. IL PERSONALE E' INQUADRATO IN QUALIFICHE FUNZIONALI ED E' COLLOCATO IN AREE DI ATTIVITA'.
05. SALVO CHE LA LEGGE DISPONGA ALTRIMENTI L'UFFICIO DI IMPIEGATO COMUNALE E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRO UFFICIO RETRIBUITO A CARICO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE NONCHE' CON OGNI ALTRO IMPIEGO PRIVATO E CON L'ESERCIZIO DI QUALUNQUE PROFESSIONE, COMMERCIO 00 INDUSTRIA. PER CASI DETERMINATI GLI IMPIEGATI COMUNALI POSSONO ASSOLVERE AD INCARICHI PUNTUALI SU RICHIESTA DI ENTI E SOGGETTI PUBBLICI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA SEMPRE CHE IL LORO ESPLETAMENTO RISULTI CONCILIABILE CON L'OSSERVANZA DEI DOVERI D'UFFICIO.
05. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.
07. IL COMUNE GARANTISCE L'EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL

PROPRIO PERSONALE.

ART. 61

SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' FUNZIONARIO DELLO STATO.
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 62

FUNZIONI E COMPETENZE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO, DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE:
 - A) SOVRAINTENDE, DIRIGE E COORDINA GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PREDETTI UFFICI E SERVIZI;
 - B) PROMUOVE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
 - C) VIGILA SULLA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI CON ASSEGNAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI AGLI ADDETTI AI SERVIZI COMPETENTI;
 - D) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE AVVALENDOSI, ANCHE IN SEDE DI RIUNIONE, DI PERSONALE DA LUI APPOSITAMENTE INCARICATO;
 - E) ESPRIME, SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142
 - F) E' COMPONENTE DI DIRITTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - G) DIRIGE ED ORGANIZZA PROCEDURE DI APPALTO EDI CONCORSO E NE PRESIEDE LE GARE E LE COMMISSIONI RELATIVE;
 - H) ROGA I CONTRATTI NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ENTE.
02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL SEGRETARIO COMUNALE OPERA CON PIENA AUTONOMIA TECNICO-DECISIONALE EDI DIREZIONE, IN OTTEMPERANZA AL PRINCIPIO DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, SPETTANTI AGLI ORGANI BUROCRATICI.
03. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA TUTTE LE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITIGLI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI.
04. PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI IL SEGRETARIO COMUNALE SI AVVALE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE DEL COMUNE.
05. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ASSOLVERE AD INCARICHI SPECIALI SU RICHIESTA DI ENTI E SOGGETTI PUBBLICI PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

CAPO 02

I SERVIZI

ART. 63

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

01. I SERVIZI PUBBLICI ESERCITABILI DAL COMUNE, RIVOLTI ALLA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' PER LA REALIZZAZIONE DI FINI SOCIALI E DI SVILUPPO CIVILE ED ECONOMICO DELLA POPOLAZIONE LOCALE POSSONO

ESSERE RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA ALL'AMMINISTRAZIONE O SVOLTI IN CONCORRENZA CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. I SERVIZI DA GESTIRSI IN VIA ESCLUSIVA SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 64

FORME DI GESTIONE

01. LA SCELTA DELLA FORMALE GESTIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA E L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE.

03. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA, MEDIANTE CONVENZIONE O CONSORZIO.

04. NELLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, TUTELA E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI.

ART. 65

CONVENZIONI

01. PER LO SVOLGIMENTO COORDINATO DI DETERMINATE FUNZIONI CHE PER LA LORO NATURA NON RICHIEDONO FORME PIU' COMPLESSE DI COOPERAZIONE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE CONVENZIONI CON LA PROVINCIA E CON ALTRI COMUNI.

02. LA CONVENZIONE DERIVA DA UN ACCORDO TRA LE PARTI DA STIPULARSI IN FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM E DETERMINA I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI, I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. LA CONVENZIONE, PREPARATA E DEFINITA MEDIANTE OPPORTUNE CONFERENZE DI SERVIZIO TRA LE PARTI INTERESSATE, VIENE QUINDI SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI.

ART. 66

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA CONSORZI PER LA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE PER IL LORO CARATTERE FUNZIONALE O PER LE CARATTERISTICHE DIMENSIONALI NECESSITANO DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE TECNICAMENTE ADEGUATA.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO SONO REGOLATI DALLA LEGGE E DAL PROPRIO STATUTO.

ART. 67

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' CONCLUDERE APPOSITI ACCORDI PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI, ANCHE SOCIALI O CULTURALI, CHE PER LA LORO REALIZZAZIONE RICHIEDANO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI NEI MODI E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 68

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AUTORIZZARE L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI, ISTITUZIONI, FONDAZIONI, AZIENDE SPECIALI E SOCIETA'.

02. I TERMINI E LE MODALITA' DELLA ISTITUZIONE O DELLA PARTECIPAZIONE, NONCHE' IL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 SONO DISPOSTI CON LA MEDESIMA DELIBERAZIONE CHE PUO' RINVIARE AD APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 05

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 69

DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA UN PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE E NE TUTELA LA CONSERVAZIONE E LA DESTINAZIONE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 70

BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

01. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE DATI IN AFFITTO, O CEDUTI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

ART. 71

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 72

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALLA EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

ART. 73

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' AFFIDATA AD UN REVISORE DEI CONTI DA NOMINARSI SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. IL REVISORE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE.

03. IL REVISORE, IN CONFORMITA' ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO, COLLABORA CON IL CONSIGLIO NELLA SUA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO, ESERCITA LA VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE DELL'ENTE ED ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. NELLA STESSA RELAZIONE IL REVISORE ESPRIME RILIEVI E PROPOSTE TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

05. IL REVISORE DEL CONTO RISPONDE DELLA VERITA' DELLE SUE ATTESTAZIONI ED ADEMPIE AL PROPRIO DOVERE CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO. OVE RISCONTRI GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE DELL'ENTE NE RIFERISCE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIO.

ART. 74

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRA-CONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE, NONCHÉ LA LORO EFFICACIA.

02. A TAL FINE SI AVVALE DI RELAZIONI REDATTE TRIMESTRALMENTE DAI RESPONSABILI DEI VARI UFFICI E SERVIZI NELLE QUALI VIENE EVIDENZIATA LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DEL BILANCIO CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE E VENGONO SOTTOPOSTI ALL'ORGANO COMPETENTE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI

CASSA, LE MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE NONCHE' FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO ACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

TITOLO 04

L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 75

REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA I REGOLAMENTI NELLE MATERIE DEMANDATE AI COMUNI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, NONCHE' IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.
02. I REGOLAMENTI COMUNALI INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:
 - A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;
 - B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA NELL'AMBITO COMUNALE;
 - C) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA;
 - D) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE O PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L'INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 76

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L'INIZIATIVA PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA A CIASCUN CONSIGLIERE, ALLA GIUNTA COMUNALE, ED AI CITTADINI AI SENSI DELL'ARTT. 51 DEL PRESENTE STATUTO.
02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTT. 32, COMMA 02, LETT. A), DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.
03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: UNA PRIMA CHE CONSEGUE DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA IN CONFORMITA' ALL' ARTT. 47 , COMMA 01 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA DA EFFETTUARSI PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI ED OMOLOGAZIONI.

ART. 77

ORDINANZE ORDINARIE

01. PER DARE ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI CONTENUTE IN REGOLAMENTI COMUNALI ED IN LEGGI E REGOLAMENTI GENERALI, IL SINDACO O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE EMETTE ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO CON LE QUALI SI IMPONGONO AI SOGGETTI INTERESSATI OBBLIGHI POSITIVI O NEGATIVI DA ADEMPIERE.

02. LE ORDINANZE A CARATTERE GENERALE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ESSERE ALTRESI' SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDONO CONOSCIBILI DAGLI AMMINISTRATI.

03. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO.

ART. 78

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

01. IL SINDACO O CHI LEGALMENTE LO SOSTITUISCE EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA EDILIZIA, POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA' PUBBLICA AL FINE DI PREVENIRE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI. TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 02 E 03 DELL' ARTT. 76 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 79

PUBBLICAZIONE, ESECUTIVITA' ED INVIO AL CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI

01. TUTTE LE DELIBERAZIONI COMUNALI DEVONO ESSERE PUBBLICATE MEDIANTE AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, NELLA SEDE DEL COMUNE, PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI SALVO DIVERSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

02. LE DELIBERAZIONI NON SOGGETTE AL CONTROLLO DIVENTANO ESECUTIVE DOPO IL DECIMO GIORNO DALLA LORO PUBBLICAZIONE.

03. LA LEGGE REGIONALE STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI PER L'INVIO DELLE DELIBERAZIONI ALL'ORGANO DI CONTROLLO.

04. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI DEVONO ESSERE INViate PER IL CONTROLLO ENTRO CINQUE GIORNI DELLA LORO ADOZIONE.

05. VENGONO INViate, IN OGNI CASO, ALL'ORGANO DI CONTROLLO, LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE CON IL PARERE SFAVOREVOLE DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI FUNZIONARI RESPONSABILI INDICATI NELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142 .

ART. 80

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DOPO DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO

STATUTO CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 81

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

01. IL PRESENTE STATUTO, ADOTTATO AI SENSI DI LEGGE, ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA.

02. CON L'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO CESSA DI AVERE VIGORE IL REGIME TRANSITORIO DISPOSTO DALLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142

03. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DELLA SUA ADOZIONE.